

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

A cura di Annalisa DE VIVO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALMI (RC)

Lunedì 24 marzo 2025 ORE 15:00 - 19.00
SEDE ODCEC PALMI - VIA MASCAGNI SNC - GIOIA TAURO



**LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI
COMMERCIALISTI NELLA LOTTA AL
RICICLAGGIO DI DENARO:
Le novità delle regole tecniche**

Saluti

Dott. Luciano FEDELE - Presidente Odcec Palmi

Dott. Emanuele CRESCENTI - Procuratore Capo - Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

Dott. Antonio REPACI - Vice Presidente CNDCEC

Introduce

Dott.ssa Gabriella Viggiano
Consigliera delegata Area Antiriciclaggio CNDCEC
"I lavori della Commissione e l'iter di emanazione delle Regole
Tecniche"

Relatori

Dott.ssa Annalisa De Vivo
Dott. Commercialista e Revisore legale dei Conti
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i
professionisti

Dott.ssa Annunziata Ascone
Responsabile Area Governo Operativo Filiali -
BCC CALABRIA ULTERIORE

PROGRAMMA

Dott.ssa Annunziata Ascone -

*I controlli in materia di AML in Banca: il ruolo del
commercialista nel rapporto banca - impresa.*

Dott.ssa Annalisa De Vivo -

*Le principali novità introdotte dalle Regole Tecniche del
CNDCEC. Procedure operative e question time.
L'adeguata verifica della clientela e la conservazione
documentale. Procedure e adempimenti a supporto dei
commercialisti.*



*L'evento è in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale ed è
valido per il conseguimento di n. 4 CFP nelle materie obbligatorie
ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti ODCEC*

Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Palmi
Via Mascagni - snc - Gioia Tauro - 89013
E-Mail: ordinecompalmi@gmail.com - Tel: 096655312

Con delibera n. 9 del 16 gennaio 2025 il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato, previo parere favorevole del CSF, l'aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Regole Tecniche

ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007

applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per
ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela,
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del
Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024.

REGOLA TECNICA N. 1

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Glossario



novità

- **Funzione antiriciclaggio:** la funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (FDT)
- **Responsabile antiriciclaggio:** il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo
- **Revisore indipendente:** il soggetto incaricato di verificare i controlli e le procedure attuati dal soggetto obbligato
- Ai fini dell'autovalutazione del soggetto obbligato, si intende per:
 - **Rischio inerente:** il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
 - **Vulnerabilità:** l'elemento /gli elementi individuato/i in corrispondenza dell'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati
 - **Rischio residuo:** il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della/e vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive
- Ai fini della adeguata verifica del cliente, s'intende per:
 - **Rischio inerente:** il rischio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
 - **Rischio specifico:** il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico
 - **Rischio effettivo:** il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)

I professionisti obbligati effettuano la autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.

A tal fine, i professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi per l'individuazione di eventuali vulnerabilità, allo scopo di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista (nei casi in cui è prevista la sua individuazione; sul punto cfr. infra) al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del **rischio inerente** i professionisti utilizzano la seguente scala graduata:

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

novità

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

«L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; **è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP.**»

Per effetto delle nuove Regole Tecniche è possibile eseguire un'autovalutazione del rischio «centralizzata» a livello di Associazione professionale/STP.

Le Linee Guida del 22 maggio 2019 avevano già indicato questa possibilità, che, con le nuove Regole Tecniche, trova riscontro diretto in una fonte integrativa della norma primaria.

REGOLA
TECNICA N. 1
AUTO-
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

Nella valutazione del rischio inerente i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.). Si rileva che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale
4. servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dello studio e dei presidi esistenti consente di individuare eventuali vulnerabilità, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.

novità

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Canali distributivi



- Rispetto alla precedente versione, il CNDCEC ha ritenuto opportuno specificare che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale: di conseguenza, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume **carattere residuale**.

REGOLA
TECNICA N. 1
AUTO-
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

1. formazione
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni relative alle norme sull'uso del contante

Il grado di vulnerabilità è determinato come media aritmetica dei valori attribuiti, secondo la seguente scala graduata, a ciascuno dei fattori sopra indicati.

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi insufficienti	4

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della determinazione del rischio residuo si adotta una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia maggiore rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione=40%)	molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativa (1)	poco significativa (2)	abbastanza significativa (3)	molto significativa (4)
		VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione=60%)			

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

La somma dei valori ponderati del rischio inerente e della vulnerabilità consente di determinare il livello di **rischi residuo** secondo la seguente scala graduata:

Somma valori ponderati	Rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo



novità

Nella scala graduata relativa alla determinazione del rischio residuo (RT n. 1) e del rischio specifico (RT n. 2), rispetto alla versione precedente, nella colonna «valori ponderati» sono stati ridefiniti gli intervalli in modo da evitare una sovrapposizione del livello di rischio in presenza di valori coincidenti (ad es. il valore del rischio non significativo, in precedenza ricompreso tra 1 e 1,6, nella nuova formulazione può variare da 1 fino a un valore inferiore a 1,6, in quanto il valore del rischio poco significativo parte da 1,6).

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Presidi di mitigazione del rischio



- La regola tecnica enfatizza la circostanza che detti presidi debbano essere adottati solo in presenza di un rischio da mitigare; si legge, infatti, che «stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le **eventuali** azioni per la gestione ovvero per la mitigazione del medesimo».

REGOLA TECNICA N. 1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

È stata
eliminata la
soglia
numerica di
due
professionisti
(era prevista
per
l'individuazione
della funzione
antiriciclaggio
nello studio):

nel caso del **professionista individuale**, anche con dipendenti e/o collaboratori, **la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo**, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

nel caso di **associazioni professionali/STP** occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;

nel caso di associazioni professionali/STP con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

novità

REGOLA TECNICA N. 1 FORMAZIONE - SCADENZE



La regola tecnica rimarca altresì l'importanza, nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio, della **formazione del personale** con carattere di programmazione e permanenza.



Eliminazione della **scadenza** triennale per l'aggiornamento dell'**autovalutazione del rischio**, da effettuare ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione del rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi AML/FDT a cura del CSF (l'ultima analisi risale al 2019).

Per i neo iscritti all'Albo, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

REGOLA TECNICA N. 2
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA

LA NOZIONE DI
RISCHIO
INERENTE
IL RISCHIO
INERENTE «NON
SIGNIFICATIVO»

2.1. Valutazione del rischio

2.1.1. Valutazione del rischio inerente

Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.

L'analisi effettuata porta alla classificazione delle prestazioni professionali in attività il cui rischio inerente, inteso come rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti, è non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

La seguente elencazione potrà essere modificata nel corso del tempo in relazione alla evoluzione normativa. In ogni caso la casistica ivi indicata deve considerarsi estesa ad ogni modifica e/o integrazione di legge che dovesse intervenire nella normativa richiamata.

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007 le misure di adeguata verifica adottate sono proporzionate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. d), del medesimo d.lgs. 231/2007.

L'art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007, stabilisce, altresì, che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Nell'esclusione rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24.

Pertanto, salvo diverse fattispecie specifiche, sono da considerare a rischio non significativo le prestazioni evidenziate nella tabella seguente poiché merita di essere valorizzata l'incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista nello svolgimento di procedure o nell'espletamento di uffici e funzioni che l'ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua specifica *expertise*.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

LE PRESTAZIONI A RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

LE PRESTAZIONI A RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina: • curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, gestore della crisi (di nomina giudiziale) nelle procedure concorsuali • liquidatore di società nominato dal tribunale (ex art. 2487 c.c.) • amministratore giudiziario • commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie • ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche (CTU) su incarico dell'autorità giurisdizionale • amministratore di sostegno ovvero assistente nella redazione/controllo delle gestioni connesse alle amministrazioni di sostegno • delegato alle operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, fermo restando quanto disposto dall'art. 585, co. 4, c.p.c. (applicabile anche in caso di vendita posta in essere nell'esercizio delle funzioni di curatore o di liquidatore giudiziale) • custode giudiziale di beni e aziende	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

LE PRESTAZIONI A RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria: • attività di docenza (in presenza e da remoto) • elaborazione di monografie, articoli e altri contributi editoriali (cartacei e sul web) • risposte a quesiti nell'ambito di rubriche tematiche su riviste periodiche, banche dati, portali web	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale
Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCLAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente

LE NUOVE PRESTAZIONI A RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO»

In alcuni casi, ai fini dell'adeguata verifica, è sufficiente che il professionista incaricato acquisisca e conservi copia del mandato professionale ricevuto:

consulenza tecnica di parte: in questi casi in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge;

assistenza, difesa e rappresentanza del cliente innanzi a una Autorità giudiziaria (es. assistenza nei confronti del debitore in procedure concorsuali, quando innanzi a un'autorità giudiziaria, ovvero difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria): in tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all'espletamento degli obblighi AV;

mediazione e arbitrato: si tratta di incarichi professionali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie secondo modalità alternative al ricorso all'autorità giudiziale. Anche in tali ipotesi si ritengono sufficienti le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale.



novità

REGOLA TECNICA N. 2 - TABELLA 1

LE NUOVE PRESTAZIONI A RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO»

In altri casi, al professionista è richiesto semplicemente di acquisire e conservare una copia della nomina assegnata:

(CCII) gestore della crisi: nominato dall'OCC, svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti. Il professionista è nominato dal Tribunale solo in caso di mancata costituzione dell'OCC o di liquidazione controllata del sovraindebitato;

(CCII) esperto indipendente: è il soggetto terzo che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata ed è nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome. L'intervento del Tribunale riguarda soltanto l'ipotesi in cui il debitore chieda l'applicazione di misure protettive e cautelari;

assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee: si tratta di prestazioni a carattere meramente consulenziale svolte in favore delle PA che gestiscono risorse pubbliche, sulla base di specifico incarico instaurabile direttamente con la PA o con società di cui la PA è la committente.

LE NUOVE PRESTAZIONI A RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO»

Predisposizione e invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti

- In questo caso si è previsto **l'esonero da qualsiasi adempimento** di adeguata verifica, in ragione di una interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 17 comma 7 del DLgs. 231/2007. A titolo esemplificativo si citano:
 - il deposito del fascicolo di bilancio;
 - le comunicazioni effettuate attraverso l'utilizzo del sistema COMUNICA;
 - la mera registrazione di atti e contratti;
 - la compilazione di questionari, dichiarazioni, istanze, raccolte e invio di dati verso Enti/Autorità Pubbliche (CCIAA/Registro Imprese, Ministeri, Agenzia Entrate, Anagrafe Rapporti, Enti territoriali quali Regioni/Province/Comuni, Banca d'Italia, ISTAT, Enti previdenziali e Assistenziali, ecc.).

Prestazioni a rischio inerente poco significativo (grado di intensità 2)	
Nuova versione	Vecchia versione
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Consulenza in materia tributaria	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale	Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

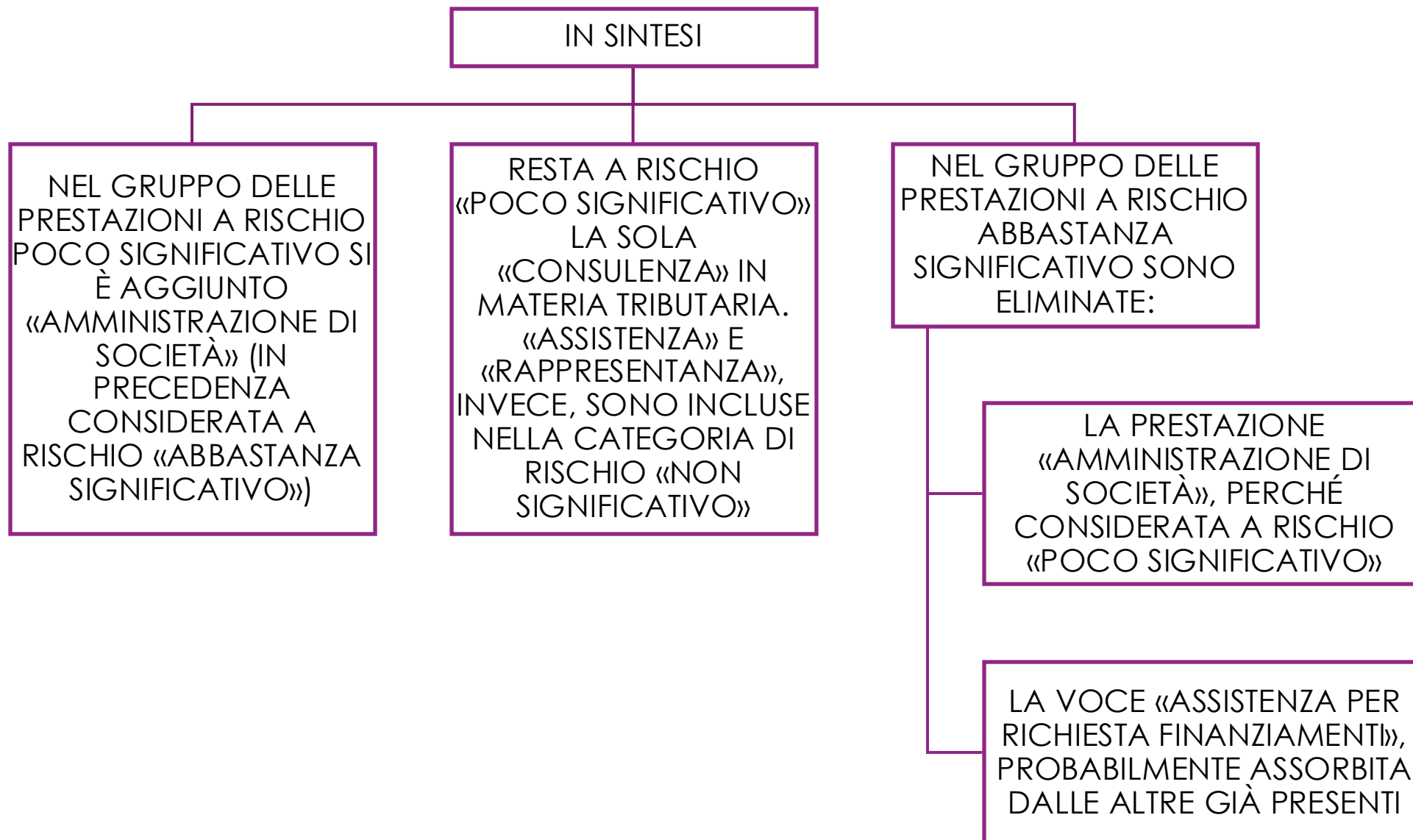
Prestazioni a rischio inerente abbastanza significativo (grado di intensità 3)	
Nuova versione	Vecchia versione
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	Consulenza aziendale
	Consulenza economico-finanziaria
	Assistenza per richiesta finanziamenti
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità	Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti	Revisione legale dei conti

REGOLA TECNICA N. 2 - TABELLA 2

Prestazioni a rischio inerente molto significativo (grado di intensità 4)	
Nuova versione	Vecchia versione
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

novità

REGOLA TECNICA N. 2 - TABELLA 2



REGOLA TECNICA N. 2

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

2.1.2. Valutazione del rischio specifico

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/fdt con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	

REGOLA TECNICA N. 2

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

novità

REGOLA TECNICA N. 2 DETERMINAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

È ampliata la casistica delle prestazioni professionali con riferimento alle quali non si compila, nella valutazione del rischio cliente, la tabella B, aggiungendo anche l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscal.

«Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, **assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale**, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.»

Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.



REGOLA TECNICA N. 2

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4	Molto significativo

Nella scala graduata relativa alla determinazione del rischio residuo (RT n. 1) e del rischio specifico (RT n. 2), rispetto alla versione precedente, nella colonna «valori ponderati» sono stati ridefiniti gli intervalli in modo da evitare una sovrapposizione del livello di rischio in presenza di valori coincidenti (ad es. il valore del rischio non significativo, in precedenza ricompreso tra 1 e 1,6, nella nuova formulazione può variare da 1 fino a un valore inferiore a 1,6, in quanto il valore del rischio poco significativo parte da 1,6).

REGOLA TECNICA N. 2

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

2.1.3. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabella 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l'adozione di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativo (1)	poco significativo (2)	abbastanza significativo (3)	molto significativo (4)
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

REGOLA TECNICA N. 2

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Attribuzione del rischio effettivo (tab. D)

Somma valori ponderati	Rischio effettivo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Prestazioni professionali

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

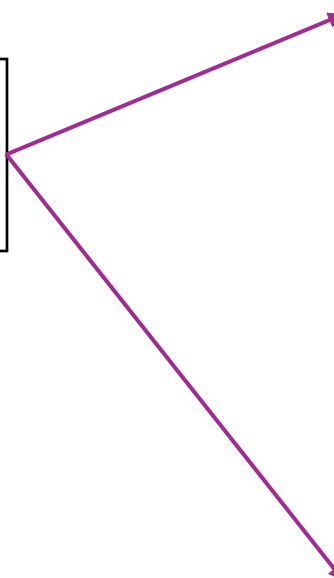
per le **prestazioni professionali continuative**, che hanno «una certa durata», come indicato all'art. 1, co. 2, lett. gg), del d.lgs. 231/2007, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;

per le **prestazioni professionali occasionali.**

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

*Delimitazione
dell'obbligo di
adeguata verifica*



```
graph LR; A[Delimitazione dell'obbligo di adeguata verifica] --> B[Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.]; A --> C[La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.];
```

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, **l'obbligo di adeguata verifica è espletato nei confronti del cliente** che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

La **dichiarazione resa per iscritto** dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

L'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente nei casi previsti dall'art. 19, co. 1, lett. a), ovvero per i clienti:

i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici (art. 24 d.lgs. 82/ 2005);

in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo (art. 64 d.lgs. 82/2005), nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

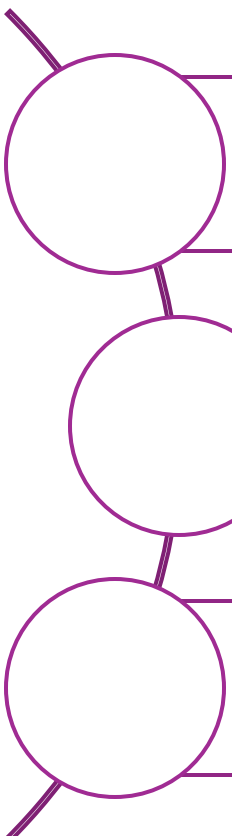
i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana (art. 6 d.lgs. 153/1997);

che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Gli ulteriori casi previsti dalla norma citata non rientrano frequentemente nella casistica di interesse per i professionisti.

REGOLA TECNICA N. 2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI



Per gli incarichi concernenti uno studio associato o una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'identificazione può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.

REGOLA TECNICA N. 2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:



In alternativa all'operatività sopra indicata permane, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:

- che i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica del cliente ogni qualvolta si è in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- che l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato dal professionista sulla base degli indici di cui all'art. 23, co. 1 e 2, del d.lgs. 231/2007;
- che sono identificate nell'ambito degli indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti:
 - 1) le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva;
 - 2) le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea;
 - 3) i clienti che sono registrati, residenti o stabiliti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;



REGOLA TECNICA N. 2 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Devono considerarsi, altresì, a basso rischio di riciclaggio:

Intermediari bancari e creditizi

Intermediari finanziari

Assicurazioni private

Rimane, in ogni caso, fermo il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

REGOLA TECNICA N. 2 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Le misure semplificate consistono:

- **nell'identificazione del cliente**, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007, ferma restando la necessità di acquisire la copia del documento di identità del cliente;
- **nell'identificazione del titolare effettivo** mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- nel **controllo costante**, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. **triennale** per i rapporti continuativi, essendo sufficiente raccogliere periodicamente una **dichiarazione del cliente** o una **visura camerale** o **altri documenti** con contenuti equivalenti dai quali emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata, all'esito della valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell'elenco di cui all'art. 24 del d.lgs. 231/2007.

IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:

Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;

Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio;

Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:

Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo.

tenuto conto dell'esigenza di basarsi su informazioni aggiornate ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007, **consultare fonti aperte**, quali ad esempio:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

REGOLA TECNICA N. 2 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Alcune fonti consultabili

Soggetti/entità designate: **<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/>** che rimanda al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite

Liste di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE al seguente link:
<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf> (previa registrazione)

Designazioni nazionali ex art. 4-bis del DLgs. n.109/07: il decreto di congelamento è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Alcune misure ulteriori

Acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità



Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente



Richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario del Decreto 231/07 o di obblighi equivalenti



Consultazione di banche dati liberamente accessibili

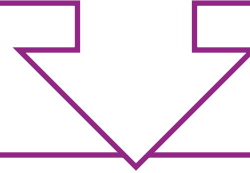


Verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione

REGOLA TECNICA N. 2 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso **cliente** nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).



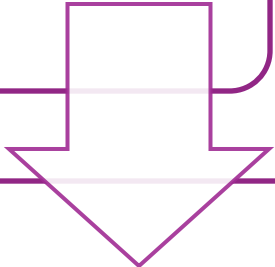
In relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta, il concetto di **titolarità effettiva congiunta** si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo *status* di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

REGOLA TECNICA N. 2

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, ai sensi dell'art. 24, co. 5, lett. c) del d.lgs. 231/2007 la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico, ossia agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

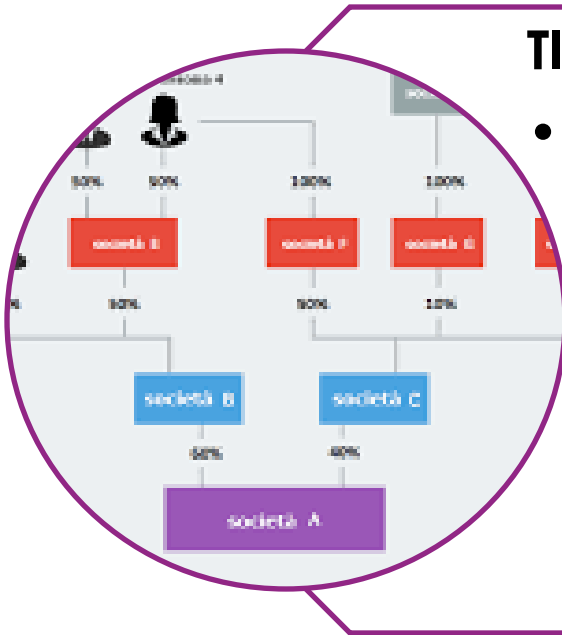


In tal caso il professionista adotta misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato, tenuto anche conto degli indici di basso rischio di cui all'art. 23, co. 2, lett. a), n. 2 del decreto antiriciclaggio (Pubbliche Amministrazioni).

novità

REGOLA TECNICA N. 2

TITOLARE EFFETTIVO



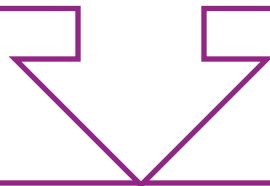
TITOLARE EFFETTIVO

- Il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del **documento identificativo del titolare effettivo**, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 19 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/2007 («la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze»).

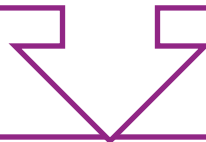
REGOLA TECNICA N. 2

TITOLARE EFFETTIVO

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica (art. 21 co. 7 D.lgs. 231/2007).



In caso di consultazione del Registro dei Titolari effettivi, il professionista acquisisce e conserva ai sensi dell'art. 21 co. 7-bis D.lgs. 231/2007 la prova dell'iscrizione ovvero conserva un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione.

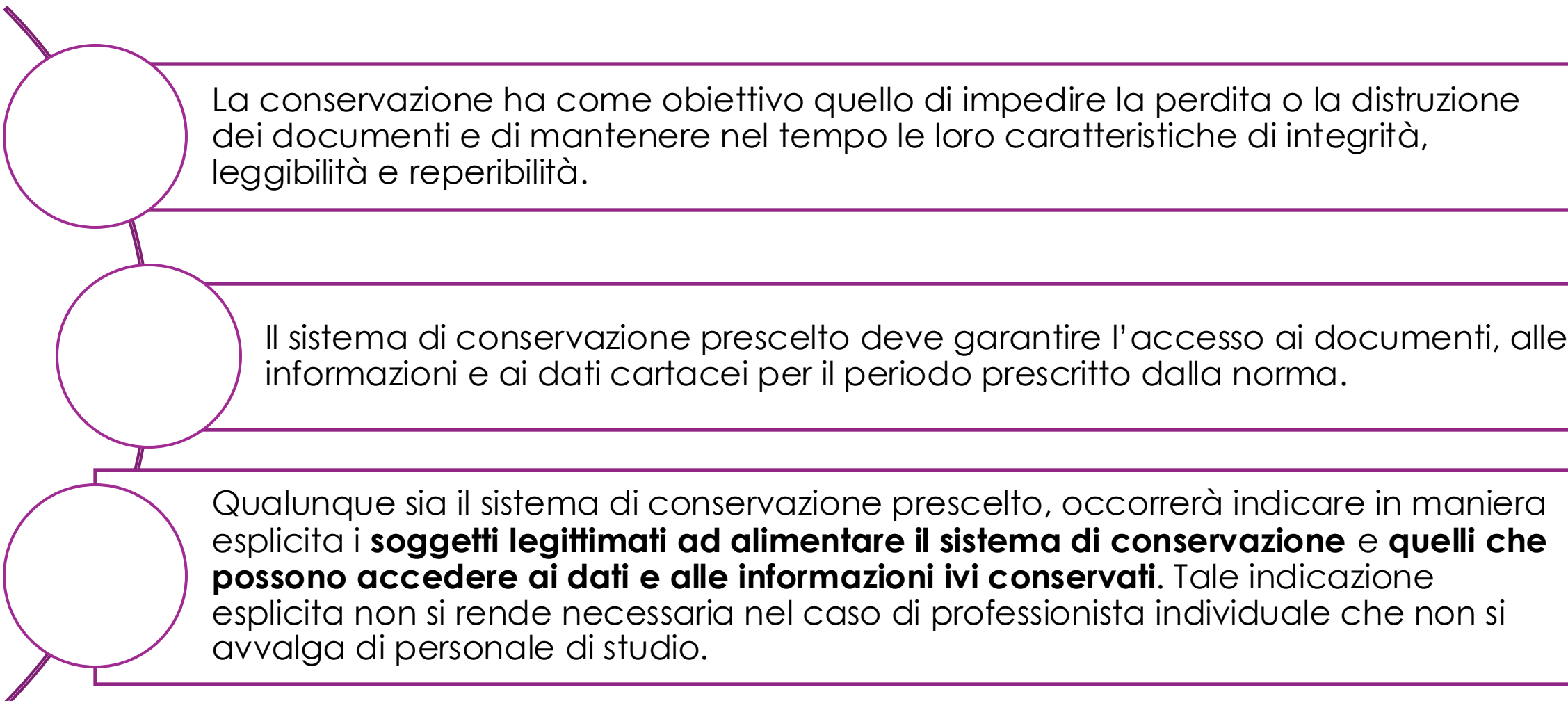


Resta ferma la necessità di segnalare al Registro eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

REGOLA TECNICA N. 3

CONSERVAZIONE

REGOLA TECNICA N. 3 CONSERVAZIONE



La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà indicare in maniera esplicita i **soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati**. Tale indicazione esplicita non si rende necessaria nel caso di professionista individuale che non si avvalga di personale di studio.

REGOLA TECNICA N. 3 CONSERVAZIONE

MODALITÀ

La conservazione può essere sia **cartacea** che **informatica o mista**.
Di conseguenza i professionisti possono avvalersi indistintamente di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni cartacei ovvero informatici, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007.

REGISTRI

I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

REGOLA TECNICA N. 3 CONSERVAZIONE

Oggetto dell'obbligo
di conservazione

la **copia dei documenti acquisiti** in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;

l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

REGOLA TECNICA N. 3 CONSERVAZIONE

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

nel caso di
**prestazioni
professionali**



- a. la **data del conferimento** dell'incarico;
- b. i **dati identificativi**, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, **del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore**, nonché le **informazioni sullo scopo e la natura** del rapporto o della prestazione;
- c. la **consultazione**, ove effettuata, dei **registri** di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007, con le modalità ivi previste

nel caso di
operazioni



- d. la **data, l'importo e la causale** dell'operazione;
- e. i **mezzi di pagamento** utilizzati.

Con riferimento alla lettera e), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati esclusivamente nel caso in cui sia destinatario di somme o valori per conto del cliente a titolo di deposito o garanzia, ovvero per lo svolgimento di servizi di pagamento o altra movimentazione in nome e per conto del medesimo.

novità

REGOLA TECNICA N. 3

CONSERVAZIONE CARTACEA

Nella nuova versione
delle Regole tecniche
viene precisato
quanto segue:

«al fine di soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.»

Ai fini della conservazione **viene meno la necessità di sottoscrizione dei documenti contenuti nel fascicolo del cliente, essendo sufficiente la mera apposizione della data, anche su un documento riepilogativo.**

CONSERVAZIONE INFORMATICA

La RT evidenzia come ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 co. 3 e 31 co. 1 del DLgs. 231/2007, **l'eventuale avvalimento di un autonomo centro di servizi» esterno allo studio professionale non comporti alcuno spostamento della responsabilità** in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione.



Quest'ultimo resta in capo al professionista obbligato, al quale deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, "a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

Grazie per l'attenzione!



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALMI (RC)

Lunedì 24 marzo 2025 ORE 15:00 - 19.00
SEDE ODCEC PALMI - VIA MASCAGNI SNC - GIOIA TAURO



**LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI
COMMERCIALISTI NELLA LOTTA AL
RICICLAGGIO DI DENARO:
Le novità delle regole tecniche**

Saluti

Dott. Luciano FEDELE - Presidente Odcec Palmi
Dott. Emanuele CRESCENTI - Procuratore Capo - Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
Dott. Antonio REPACI - Vice Presidente CNDCEC

Introduce

Dott.ssa Gabriella Viggiano
Consigliera delegata Area Antiriciclaggio CNDCEC
"I lavori della Commissione e l'iter di emanazione delle Regole
Tecniche"

Relatori

Dott.ssa Annalisa De Vivo
Dott. Commercialista e Revisore legale dei Conti
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i
professionisti

Dott.ssa Annunziata Ascone
Responsabile Area Governo Operativo Filiali -
BCC CALABRIA ULTERIORE

PROGRAMMA

Dott.ssa Annunziata Ascone -
I controlli in materia di AML in Banca: il ruolo del
commercialista nel rapporto banca - impresa.

Dott.ssa Annalisa De Vivo -
Le principali novità introdotte dalle Regole Tecniche del
CNDCEC. Procedure operative e question time.
L'adeguata verifica della clientela e la conservazione
documentale. Procedure e adempimenti a supporto dei
commercialisti.



*L'evento è in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale ed è
valido per il conseguimento di n. * CFP nelle materie obbligatorie
ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti ODCEC*

Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Palmi
Via Mascagni - SNC- Gioia Tauro - 89013
E-Mail: ordinecompalmi@gmail.com - Tel: 096655312